



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza  
Ufficio III Prestazioni Previdenziali

Roma, 18 DIC, 2009  
Prof. n. 870/Q  
LF

ALMA  
Servizi Enti Pubblici  
Via Frabosa, 29/b  
12089 VILLANOVA MONDOVI'

c.a. :  
Ornella Basso

**Oggetto: valutabilità retribuzione di posizione ai fini IPS e TFR. Risposta a quesito.**

In esito al quesito formulato con nota del 22/10/2009 si comunica quanto segue.

In base alla ormai consolidata, ed al momento immutata, giurisprudenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite Lavoro - perché una voce retributiva sia assoggettabile a contribuzione ex INADEL e per l'effetto sia valutabile in IPS deve esistere espressa previsione di legge in tal senso. C'è peraltro da sottolineare che avendo l'attuale giurisprudenza modificato sostanzialmente quella precedente, l'Istituto ha stabilito che, in mancanza di tali espresse disposizioni normative continuano ad essere valutabili solo quelle indennità che già erano state considerate assoggettabili a contribuzione ex INADEL prima della intervenuta modifica della giurisprudenza.

Poiché il CCNL dei segretari comunali e provinciali, nello stabilire che *l'indennità di direzione* già attribuita ai segretari comunali e provinciali inquadrati nelle ex VIII e IX qualifiche sia denominata *retribuzione di posizione*, non ne ha però previsto espressamente la valutabilità ai

fini dell'indennità premio servizio, questa Direzione in base al criterio sopra indicato ha dovuto necessariamente continuare a considerarla valutabile nella misura precedentemente riconosciuta utile (€ 1.032,91 - € 2.065,83 - € 3.098,74 a seconda dell'anzianità di servizio).

Si precisa inoltre che pur essendo unico il contratto sia per il personale che già rivestiva la qualifica dirigenziale che per quello appartenente alle ex VIII e IX qualifiche, è stato previsto per il personale non dirigente un inquadramento economico in fasce stipendiali diverse ed inferiori a quelle stabilite per i dirigenti.

Per quanto attiene al TFR, secondo quanto stabilito dall'art.4 dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici – richiamato dall'art.1, comma 6, del DPCM 20/12/99- tale prestazione deve essere calcolata in base alle voci retributive già considerate utili ai fini TFS.

Nello stesso articolo è poi precisato che “Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia dalla spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

Considerato che in base a quanto disposto dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali successivo a quello del 1° aprile 1999, la retribuzione di posizione è stata inserita fra gli emolumenti utili ai fini del TFR, la stessa deve essere considerata ai fini della predetta prestazione nella misura intera per tutte le fasce professionali (cfr. informativa n.569 del 18/10/2001 e nota operativa n. 14 del 7/05/08).

IL DIRIGENTE  
( Fiorella Conti )

